



COMUNE DI ALPIGNANO

Provincia di Torino

Viale Vittoria 14 · 10091 ALPIGNANO (TO) · ITALIA

Tel. 011 966 66 11 · Fax 011 967 47 72

www.comune.alpignano.to.it

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA SULL'IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PER LA DISCIPLINA DEL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI ALPIGNANO AI SENSI DEGLI ARTT. 7, 8 e 9 DEL CCNL 21/05/2018, IN MERITO ALL'UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE DELL'ANNO 2019.

1. La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa.

Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Funzioni Locali, è stato quantificato dall'Amministrazione con deliberazione G.C. n. 200/2019.

Descrizione	Importo
Risorse stabili	€ 227.727,87
Risorse variabili	€ 96.747,58
Residui anni precedenti	-
Totale	€ 324.475,45

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Risorse storiche consolidate

La parte “stabile” del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2019 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in € 152.798,83.

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

Descrizione	Importo
CCNL 21/05/2018 art. 67 comma 1 (0,62% sull'anno 2001)	€ 12.174,02
CCNL 21/05/2018 art. 67 comma 1 (0,50% sull'anno 2001)	€ 9.817,76
CCNL 21/05/2018 art. 67 comma 1 (0,50% sull'anno 2003)	€ 9.648,98
CCNL 21/05/2018 art. 67 comma 1 (0,60% sull'anno 2005)	€ 12.174,49
CCNL 21/05/2018 art. 67 comma 1 (0,20% sull'anno 2001)	€ 3.927,10

Altri incrementi/decrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
CCNL 21/05/2018 art. 67 comma 2 lettera c (Ria anni	€ 23.475,92

2001-2017)	
CCNL 21/05/2018 art. 67 comma 2 lettera c (Ria anno 2018)	€ 2.262,26
CCNL 21/05/2018 art. 67 comma 1 (incremento stabile delle dotazioni organiche)	€ 1.833,00
CCNL 21/05/2018 art. 67 comma 1 (allineamento PEO)	€ 3.647,93
CCNL 21/05/2018 art. 67 comma 1 (allineamento PEO)	€ 2.546,05
CCNL 21/05/2018 art. 67 comma 1 (allineamento PEO)	€ 3.615,56
CCNL 21/05/2018 art. 67 comma 1 (allineamento PEO)	€ 3.078,79
CCNL 21/05/2018 art. 67 comma 2 lettera g (riduzione 3% straordinario)	€ 774,69
Trasferimento personale A.T.A. art. 8, c. 5 Legge n. 124/99 (Riduzione fondo personale ATA)- sez. III	-€ 10.331,12
Riduzione art. 9, c. 2-bis D.L. 78/2010 anni 2010-2014 (Consolidamento decurtazione 2015) – sez. III	- € 5.749,70
Riduzione art. 1 comma 236 Legge 208/2015 (Dcurtazione fondo 2016) – sez. III	- € 8.625,00
CCNL 21/05/2018 art 67 comma 2 lettera a (incremento previsto a decorrere dal 31/12/2018 - € 83,20 a dipendente al 31/12/2015)	€ 6.489,60
CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 2 lettera b) – anno 2019	€ 4.168,71

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate

Descrizione*	Importo
Art. 67 comma 3 lettera b) Specifiche disposizioni di legge (Ici)	€ -
Art. 67, comma 3, lettera c) economie da part-time	€ -
Art. 113 D.Lgs. 50/2016 fondo risorse finanziarie funzioni tecniche – art 67 comma 3 lettera c)	€ -
Art. 67, comma 3, lett. c) specifiche disposizioni di legge – Incentivi funzioni tecniche d.lgs 50/2016 dal 2018 (ex Merloni) – Dichiarazione congiunta n. 9	€ 52.269,42
Art. 67 comma 3 lettera e) risparmi straordinario anno precedente	€ 6.713,30
Art. 67 comma 3 lettera h) 1,2% Monte Salari 97	€ 21.994,18
Art. 67 comma 3 lettera i) Nuovi servizi e riorganizzazione	€ 15.062,00
Art. 67 comma 3 lettera f) messi notificatori	€ -
Art. 67 comma 3 lettera d) Importo una tantum frazione RIA mensilità residue dopo cessazione	€ 708,68

* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 21.05.2018

Le somme stanziare dall'amministrazione ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera h) è pari all'1,2% del monte salari anno 1997;

Le somme stanziare dall'amministrazione ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera i) e comma 5, lettera h) si riferiscono al conseguimento di obiettivi, dell'ente, anche di mantenimento, come recepiti nel piano degli obiettivi anno 2019, approvato con deliberazione di G.C. n. 23/2019.

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Decurtazione dovuta a seguito trasferimento personale A.T.A. art. 8, c. 5 Legge n. 124/99 per un importo pari a € 10.331,12

Preso atto che:

- non sussisteva l'obbligo di riduzione del Fondo per le risorse decentrate anno 2014, ai sensi dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. n. 78/2016 come da disposizione fornite dall'ARAN e condivise con l'Ispettorato generale per gli ordinamento del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico (IGOP) della Ragioneria generale dello Stato, secondo cui, anche in presenza di una riduzione di personale con una relativa percentuale calcolata, non si deve operare alcuna riduzione al fondo se lo stesso nel 2014 è già costituito nel tetto 2010;
- nell'anno 2014 il Comune di Alpignano non ha applicato tale riduzione, poiché il fondo delle risorse decentrate era già inferiore a quello dell'anno di riferimento (2010);
- la suddetta riduzione pari a € 5.749,70 (ottenuta applicando una percentuale del 1,8% sull'importo di € 330.680,56) non applicata fino all'anno 2014 non deve essere portata in sottrazione comunque del fondo per le risorse decentrate 2015 e 2016, anche se il fondo 2014 risulta costituito nel tetto 2010.

Preso inoltre atto che sussiste l'obbligo di riduzione del fondo per le risorse decentrate anno 2016 pari ad € 8.625,00 (ottenuta applicando una percentuale del 3,13% sull'importo di € 275.560,59 pari al valore del fondo per le risorse decentrate 2015 al netto dell'importo previsto per la progettazione di cui al CCNL 01/04/1999 art. 15, c 1 lett. K esclusi dall'applicazione dei vincoli di cui al D.L. 78/2010 pari ad € 2.470,51) ai sensi dell'art. 19 comma 2 bis del D.L. n. 78/2010.

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Risorse stabili	€ 227.727,87
Risorse variabili	€ 96.747,58
Residui anni precedenti	-
Totale	€ 324.475,45

2. Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o in ogni modo non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Non sono regolate dal presente contratto somme per totali € 123.982,00 relative a:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	€ 35.300,00
Progressioni orizzontali	€ 88.000,00
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000)	€ 682,00
Totale	€ 123.982,00

Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche orizzontali pregresse.

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 161.725,01 così suddivise:

Descrizione	Importo
Indennità di turno	€ 26.000,00
Indennità di reperibilità	€ 15.000,00
Indennità di rischio	€ 6.090,00
Indennità di maneggio valori	€ 1.600,00
Maggiorazioni orarie	€ 3.500,00
Compensi specifiche responsabilità	€ 8.000,00
Altri compensi per specifiche responsabilità	€ 4.000,00
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettera c) – Incentivi per funzioni tecniche d.lgs 50/2016	€ 52.269,42
Performance organizzativa ed individuale	€ 84.034,03
Totale	€ 200.493,45

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Voce non presente

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Somme non regolate dal contratto	€ 123.982,00
Somme regolate dal contratto	€ 200.493,45
Destinazioni ancora da regolare	
Totale	€ 324.475,45

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Voce non presente

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse stabili ammontano a € 227.272,87 - le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali, indennità per il personale educativo, indennità di turno, reperibilità, ecc.) ammontano a € 168.482,00. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione del CDI dell'Ente in coerenza con il d.lgs. n.150/2009.

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Le previsioni, ai sensi dell'art. 16 CCNL 21/05/2018, le progressioni economiche sono riconosciute in modo selettivo ad una quota limitata di dipendenti e nel limite delle risorse effettivamente disponibili. Per gli anni 2019/2021 le parti confermano i criteri e le modalità definite per le progressioni economiche orizzontali riportate nell'allegato A) del C.C.I.

Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate parte su apposito capitolo di spesa CAP 780 e parte, per quanto riguarda la spesa relativa alle posizioni economiche di sviluppo (progressioni economiche) imputate sui capitoli delle specifiche competenze stipendiali.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Richiamato l'articolo 9 comma 2 bis del d.l. 78/2010, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, e ss.mm.i., che ha determinato, nel periodo 2011/2014, l'applicazione di misure di contenimento delle risorse annualmente destinate al salario accessorio;

Richiamato l'articolo 1, comma 456, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014), integrativo delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, *“A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo” eliminando per tale anno l'obbligo di riduzione proporzionale in corrispondenza della riduzione del personale in servizio, confermando altresì gli effetti riduttivi realizzatisi nel quadriennio 2011-2014”;*

Vista la circolare della RGS n. 20 del 8/5/2015 prot. n. 39875, ad oggetto: *“Istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa, in misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010 n. 122, come modificato dall'art. 1 comma 456 della legge n. 147/2013”.*

Visto l'art. 1 comma 236 della Legge di stabilità 2016, in base alla quale *“a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”.*

Vista la circolare n. 12, prot. n. 24869 del 23/3/2016, con cui tra l'altro il MEF fornisce indicazioni in merito alla modalità di calcolo di tale riduzione.

Dato atto che i decreti attuativi della Riforma Madia, pongono il limite di cui all'art. 1, comma 236, della legge 208/2015, non è più in vigore.

Preso atto l'art. 23 del d.lgs. 75/2017 per l'anno 2017 prevede, al comma 2, che *“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello*

dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;

Considerato che il sopra richiamato art. 1 comma 236 della legge di stabilità 2016 prevede che l'applicazione del tetto costituito dal fondo 2015 e la riduzione del fondo in proporzione alle cessazioni, operi "Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli artt. 11 e 17 della Legge 7.8.2015 n. 124...".

Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente, come da allegato alla deliberazione di G.C. n. 200/2019.

ALLEGATO B						
CALCOLO LIMITE FONDO 2019	Euro	A in Euro	(A-B) in Euro = margine entro cui viene rispettato limite art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017	B in Euro	Euro	
TOTALE risorse stabili e risorse variabili 2016	280.860,54				272.206,03	TOTALE risorse stabili e risorse variabili 2019
TOTALE risorse stabili non soggette al limite 2016	5.749,70				-10.658,31	risorse stabili non soggette al limite 2019
TOTALE risorse variabili non soggette al limite 2016	23.225,88				-	
TOTALE risorse variabili soggette al limite 2016	-51.505,18				-6.713,30	TOTALE risorse variabili non soggette al limite 2016
LIMITE FONDO ANNO 2019 STERILIZZATO DELLE SOMME NON SOTTOPOSTE A VINCOLO		258.330,94	3.496,52	254.834,42		IMPORTO FONDO 2019 STERILIZZATO DELLE SOMME NON SOTTOPOSTE A VINCOLO

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Lo stanziamento dei fondi iscritti sul Bilancio 2019, prevede la copertura finanziaria necessaria a sostenere le spese del contratto integrativo. L'ammontare del fondo è imputato al codice di bilancio 1.10.1.0101 cap. pag. 780; per motivi di uniformità contabile, le voci relative alle progressioni orizzontali (voce fissa stipendiale), sono state imputate insieme alle altre voci fisse sui capitoli delle competenze stipendiali del personale. La relativa spesa, compresa nella parte "utilizzo risorse stabili" per € 88.000,00 è pertanto già stata finanziata e viene corrisposta mensilmente ai dipendenti. Sulla base degli accordi sindacali precedenti e della prassi in uso, nonché delle determinazioni del Direttore Area Affari Generali di impegno n. 2/2019, sono state già corrisposte in corso d'anno alcune voci: indennità di comparto, di turno, di reperibilità. Le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 67 comma 3 lettera c) del CCNL 21/05/2018, quali i compensi di progettazione ex Merloni, sono state imputate a carico del Bilancio 2018 sugli interventi individuati dai direttori d'area responsabili della spesa.

Come indicato nell'allegato 4/2 al punto 5.2 del D.lgs 118/2011, per quanto attiene al trattamento accessorio e premiante (fondo risorse decentrate di cui agli artt. 67, 68 e 69 del CCNL 21/05/2018), la sottoscrizione del C.C.I. costituisce il titolo per dare luogo all'obbligazione giuridicamente perfezionata e si impegnano le obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni diventano esigibili.

Considerato che il Fondo per le risorse decentrate 2019 è stato costituito nello stesso anno, ma il contratto collettivo integrativo non è stato sottoscritto entro il 31/12/2019, sulla base del formale atto di costituzione del fondo (determinazione n. 671/2019), viste la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate; non potendo assumere l'impegno, le correlate

economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2019, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio.

Alpignano, 18/02/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria GAVAINI



